



COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 184 DEL 18/09/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DI CHIKUNGUNYA NELLA FRAZIONE CALMASINO DI BARDOLINO

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera con nota prot. 0021837 del 18/09/2025, ha segnalato al Sindaco di questo Comune, il manifestarsi di un caso di Chikungunya trasmessa dalla zanzara tigre (*aedes albopictus*), in un residente del Comune di Bardolino;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025" che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, comprende la zona prossimale a Località Boscaia n.1/2 per un raggio di 200 metri;

DATO ATTO che prima dei trattamenti la ditta provvederà ad apporre specifici cartelli nelle aree interessate;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 13 (recante le "Attribuzioni dei comuni") e l'art. 32 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria"), comma 3;

VISTO il “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” recepito dalla Regione del Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;

VISTA la DGR n. 421 del 22.04.2025 recante “Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025”;

VISTO il “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2025” dell’Azienda ULSS n.9 Scaligera;

VISTI l’art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell’Azienda ULSS n.9 Scaligera e comunque seguendo le “Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza”:

1. di permettere e agevolare l’accesso degli operatori della ditta Triveneta Multiservizi Soc. Coop. Soc. di Vigonza (PD) (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti con data indicata sui cartelli esposti;
 - disinfestazione adulticida nelle ore serali dei giorni 18-19-20/09/2025 e fino al termine dei lavori in caso di impedimenti a livello operativo;
2. di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
3. di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:
 - a. evitare l’abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - b. evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell’acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l’immissione dell’acqua nei tombini;
 - c. tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell’erba onde impedire l’annidamento di adulti di zanzara;
 - d. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, ecc...;
 - e. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

AVVERTE

- ai sensi dell’art. 3, co. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato da presentarsi entro il termine di 120 giorni ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale davanti al TAR Veneto da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza dell’ordinanza;
- che, ai sensi dell’art. 7 bis, co. 1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, l’inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;

- che il Responsabile del presente procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Paesaggistica e Manutenzioni Dott.ssa Sara Tonini giusto decreto n. 18 del 18/09/2025;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Ecologia tel. 045 6213254 o Comando Polizia Locale tel. 045 6210775, al dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 9 Scaligera e alla ditta Triveneta Multiservizi Soc. Coop. di Vigonza;

RACCOMANDA

l'adozione delle seguenti precauzioni:

prima del trattamento adalticida: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adalticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Az. ULSS:

■ restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;

■ tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);

dopo il trattamento adalticida:

■ procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;

■ in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
2. che all'esecuzione, al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
3. che la presente ordinanza venga consegnata direttamente alle abitazioni individuate per il trattamento;
4. che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Triveneta Multiservizi Soc. Coop. Soc. di Vigonza (PD) PEC: coop.triveneta@legalmail.it; e sia trasmessa per conoscenza all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;

Il Sindaco
Daniele Bertasi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bardolino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANIELE BERTASI in data 18/09/2025